



# CITTA' DI MONTESILVANO

## PROVINCIA DI PESCARA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 15 DEL 27/03/2023

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di Marzo alle ore 15:31, nella SEDE DEL CONSIGLIO, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
AMICONE ALICE	--	GIROSANTE STEFANO	--
BALLARINI PAOLA	SI	MANGANIELLO GIUSEPPE	SI
BUCCI GIOVANNI	SI	MARAGNO FRANCESCO	--
COZZI VALTER	SI	MENE' GIUSEPPE	SI
DAVENTURA CLAUDIO	--	PALUMBO DANILO	SI
DE MARTINIS OTTAVIO	SI	PANICHELLA RAFFAELE	SI
DE VINCENTIIS ERNESTO	SI	SACCONI ANTONIO	SI
DI BATTISTA CORRADO	--	SILLI LORENZO	--
DI COSTANZO ROMINA	--	STRACCINI GABRIELE	--
D'IGNAZIO FELICIANO	SI	TOCCO ADRIANO	SI
FIDANZA VINCENZO	SI	ROSSI DAMIANA	SI
FORCONI MARCO AURELIO GETULIO	--	SILVETTI LAURA	SI
		D'ALONZO ENEA	--

Presenti n° 15 Assenti n° 10

Partecipa il Segretario Generale ERSPAMER ANGELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente DE VINCENTIIS ERNESTO, il quale, accertato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 267/2000), dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

*Alle ore 15:33 entra in Aula il Cons. Silli. I presenti sono n. 16.*

Il Presidente del Consiglio invita l'Ass. Di Felice, preposto al ramo, ad illustrare il sotto esteso provvedimento.

*Rispettivamente alle ore 15:34 e 15:35 entrano in Aula i Conss. Forconi e Di Costanzo. I presenti sono n. 18.*

Alla relazione dell'Assessore non seguono interventi.

Pertanto, il Presidente del Consiglio, pone a votazione l'atto deliberativo.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione dell'Ass. Di Felice, cui non è seguito dibattito, come rileva l'unito resoconto dattiloscritto ricavato dalla registrazione della seduta;

### **Premesso che:**

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU oggi è disciplinata dalla L. 160/2019;
- l'art. 1, comma 738 della predetta legge stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste** altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. 160/2019;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** inoltre che:

- ⌚ il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- ⌚ il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

**Richiamato** l'art. 1 comma 743 della Legge n. 234/2021 il quale stabilisce che *“limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento”*.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

#### **Dato atto che:**

- ⌚ ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ⌚ il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre

applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

- ⌚ ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente, prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione del 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

**Dato atto** che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 è il 30 aprile 2023;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Con voti** resi in forma palese, per alzata di mano e con l'esito che segue:

n. 14 voti favorevoli resi dai Consiglieri: De Martinis, De Vincentiis, Ballarini, Cozzi, D'Ignazio, Forconi, Manganiello, Menè, Palumbo, Panichella, Rossi, Silli, Silvetti, Tocco;

n. 4 astenuti: Bucci, Di Costanzo, Fidanza, Saccone,

## **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:
  - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,50 %;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - aliquota ordinaria: 1,06 %;
  - in caso di concessione di immobile in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori – figli), riduzione del 50% della base imponibile; per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 oltre ad una pertinenza compresa nelle categorie C2, C6, C7 : 076%;
  - aliquota per gli immobili compresi nelle categorie C1 e C3 : 096%;
  - aliquota per gli immobili compresi nelle categorie D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9: 096%;
  - immobili adibiti ad abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 oltre ad una pertinenza, categorie C6, C7, C2: esenti;
  - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati: ESENTI;
  - unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE); 1,06 %;
  - immobili rurali categoria D10: 0,20 % ( esenti solo iscritti IAP – Imprenditore agricolo professionale);
  - aree fabbricabili: 1,06 %;
  - terreni agricoli: 1,06 % (esenti solo iscritti IAP – Imprenditore agricolo professionale);
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:
  - n. 14 voti favorevoli resi dai Consiglieri: De Martinis, De Vincentiis, Ballarini, Cozzi, D'Ignazio, Forconi, Manganiello, Menè, Palumbo, Panichella, Rossi, Silli, Silvetti, Tocco;
  - n. 4 astenuti: Bucci, Di Costanzo, Fidanza, Saccone, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

*A margine delle votazioni entra in Aula il Cons. Maragno. I presenti sono n. 19.*

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime il parere di regolarità tecnica sulla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

**FAVOREVOLE**

Montesilvano, lì 24/03/2023

Il Responsabile del Servizio

SCORRANO MARCO

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime il parere di regolarità contabile sulla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

**FAVOREVOLE**

Montesilvano, lì 24/03/2023

Il Responsabile del Servizio

SCORRANO MARCO

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

Il Segretario Generale

DE VINCENTIIS ERNESTO

ERSPAMER ANGELA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2051**

Il 09/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 15 del 27/03/2023 con oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Montesilvano, lì 09/06/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

BONETTI ANNA SABRINA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2023, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000).

Montesilvano, lì 27/03/2023

Il Firmatario dell'Esecutività

ERSPAMER ANGELA

1